



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa della senatrice GINETTI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 DICEMBRE 2017

Modifica del termine di proponibilità della querela per i reati previsti dall'articolo 609-*septies* e dall'articolo 612-*bis* del codice penale

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge si propone di modificare l'articolo 609-*septies* e l'articolo 612-*bis* del codice penale (collocati nella sezione concernente i delitti contro la libertà personale), in materia di querela di parte. La vigente disciplina prevede la querela di parte, non revocabile, per i reati di violenza sessuale (articolo 609-*bis*), anche aggravati ai sensi dell'articolo 609-*ter*, e di atti sessuali con minorenni (articolo 609-*quater*) con deroghe stabilite dall'articolo 609-*septies*, quarto comma.

In particolare, in riferimento a quanto accaduto in recenti fatti di cronaca nonché avuto riguardo ad un monitoraggio realizzato da diversi centri antiviolenza, emerge una oggettiva difficoltà delle vittime di tali reati a superare il trauma psicologico conseguente al reato e manifestare, entro il ristretto termine di sei mesi previsto per la proponibilità della querela, la volontà di perseguire i responsabili di tali gravi offese. È ormai noto, in quanto ampiamente studiato dalla scienza medica, quali siano gli effetti dello stupro e della violenza sessuale nonché del cosiddetto *stalking* di cui all'articolo 612-*bis* del codice penale: essi si manifestano nell'isolamento, nella depressione, nell'ansia, nell'insorgere di specifici sintomi somatici, sino al disturbo da *stress* post traumatico, e, purtroppo, in alcuni casi nel tentativo di suicidio. È peraltro da sottolineare che, anche nei casi in cui non vengono riportate serie conseguenze fisiche, le conseguenze psicologiche di uno stupro e di una violenza permangono, nel migliore dei casi, per un lunghissimo periodo di tempo. Le persone vittime di tali reati si presentano ai centri di emergenza manifestando intensi senti-

menti di rabbia e paura, passando da ansia, agitazione, pianto, lamento e riso incontrollato fino ad una calma ostentata che copre ogni altra emozione. Ogni vittima si trova ad essere lesa nel bene giuridico che l'ordinamento protegge (salute, incolumità fisica, rispetto, eccetera) secondo un'entità ed un grado di lesione che dipendono da una complessa ed articolata serie di elementi quali il grado di coartazione sofferto, le condizioni fisiche e psichiche della vittima, le caratteristiche psicologiche valutate anche in relazione all'età, il danno arrecato sotto il profilo psichico. Né può sottacersi che, in numerosi casi, la violenza sessuale è opera non di un soggetto sconosciuto ma di un *partner* (fidanzato/a, marito/moglie, compagno/a) che agisce in una dinamica relazionale compromessa, caratterizzata da continui e violenti litigi, offuscata da una persistente ed immotivata gelosia, a volte indotto dall'abuso di sostanze alcoliche e stupefacenti. In tali casi è noto come la volontà di proporre la querela da parte della vittima sia molto limitata dalla errata rappresentazione di una ricomposizione bonaria del rapporto ed il termine attualmente in vigore per la proponibilità della querela diventa, in concreto, inadeguato a tutelare le vittime di tali reati.

Del resto la stessa Corte di cassazione, nella sua consolidata giurisprudenza, ha superato la concezione meramente temporale del termine per proporre la querela riconoscendo la specificità delle singole fattispecie di reato. La Suprema Corte ha infatti affermato che «il termine per la presentazione della querela decorre dal momento in cui il titolare ha conoscenza certa, sulla base di elementi seri, del fatto-reato nella sua dimensione oggettiva e soggettiva, occorrendo

che la persona offesa abbia avuto conoscenza precisa, certa e diretta del fatto, in modo da essere in possesso di tutti gli elementi di valutazione necessari per proporre fondatamente l'istanza di punizione» (Cass. pen., Sez. V, sentenza 21 gennaio 2013, n. 12318). Nei casi di delitto di lesioni colpose determinate da colpa medica, ad esempio, il termine per poter presentare la querela non decorre «dal momento in cui la persona offesa ha avuto consapevolezza della patologia contratta, bensì da quello, in numerosi casi successivo, in cui la stessa è venuta a conoscenza della possibilità che sulla menzionata patologia abbiano influito

errori diagnostici o terapeutici dei sanitari che l'hanno curata» (Cass. pen., Sez. IV, sentenza 7 aprile 2010, n. 17592).

Pertanto si ritiene indispensabile, per garantire alla persona offesa il più ampio ed effettivo diritto di difesa, costituzionalmente garantito, modificare la previsione introdotta dalla legge 6 febbraio 2006, n. 38, ed estendere a ventiquattro mesi i termini per la proponibilità della querela da parte della persona offesa dai delitti di cui agli articoli 609-*septies* e 612-*bis* del codice penale.

Per le motivazioni esposte si auspica un esame ed un'approvazione in tempi rapidi del presente disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 609-*septies*, secondo comma, del codice penale, la parola: «sei» è sostituita dalla seguente: «ventiquattro».

2. All'articolo 612-*bis*, quarto comma, del codice penale, la parola: «sei» è sostituita dalla seguente: «ventiquattro».